



Prot.n. 174.18/DG.ac

Alle Agenzie per il Lavoro

Loro Sedi

c.a. Legale Rappresentante

Oggetto: FDS – Ammissione ai trattamenti di integrazione salariale in presenza di ferie

A seguito di quesiti pervenuti recentemente a Forma.Temp, appare utile fornire chiarimenti circa il rapporto intercorrente tra i trattamenti di integrazione salariale e le ferie dei lavoratori.

In particolare, ci si vuole soffermare sulla possibilità per le ApL di accedere immediatamente alle prestazioni del Fondo, anche in presenza di ferie residue del lavoratore. Preliminarmente, occorre operare una distinzione tra le ipotesi di totale cessazione dell'attività lavorativa, ovvero di cig a zero ore e le ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa.

Nella prima ipotesi, infatti, cessando l'attività lavorativa, manca il presupposto per la fruizione delle ferie. Conseguentemente, il datore di lavoro può accedere immediatamente alle prestazioni ed ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie, posticipandolo anche al momento della cessazione dell'evento sospensivo.

Diversa è, invece, l'ipotesi di riduzione di orario, dovendo qui essere, comunque, garantito al lavoratore il necessario riposo psico-fisico. In questo caso, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie (residue ed infra-annuali) e la loro fruizione, pertanto, segue le regole proprie del normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Nel senso indicato è stata modificata la sezione FAQ del Fondo di Solidarietà/Prestazioni sul sito istituzionale di Forma.Temp, attraverso l'eliminazione della FAQ n. 10 e l'introduzione della FAQ n. 15.

Di seguito alcuni orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 19/2011 e dall'INPS con le Circolari n. 139 del 1° agosto 2016 e n. 130 del 15 settembre 2017.

Roma, 5 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Costantino